

PROCEDURE RELATIVE AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI MATERNITÀ (INTERDIZIONE ANTICIPATA E POST PARTUM): CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con la nota 13/10/2021 n. 1550, a fronte dei chiarimenti richiestigli in merito alle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito "INL") ha diramato le precisazioni sotto riportate.

In particolare, circa una **prima questione** che attiene alla necessità di individuare la **data di decorrenza dell'interdizione** nei casi cui all'art. 17, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001 – **“quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”** – è stato domandato se la stessa debba coincidere con quella dell'istanza ovvero con quella del provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'Ispettorato territoriale del lavoro (di seguito "Ispettorato"). **Su tale punto l'INL**, dopo aver ricordato che l'art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 – tuttora vigente in forza della disposizione contenuta nell'art. 87 del D.Lgs. n. 151/2001 – **individua nel provvedimento emanato dall'Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l'astensione dal lavoro, ne fa derivare che «l'astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso».** Trattasi del resto di una indicazione già formalizzata in più occasioni dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (v. interPELLI 1/6/2006 n. 97, 28/11/2006 n. 6584, lettera circolare 17/4/2008 n. 5249 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 13 del 2008). **La disciplina contempla una sola ipotesi in cui l'Ispettorato può disporre l'immediata decorrenza dell'astensione dal lavoro ed è quella prevista dall'art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale “ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (...), produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni”.**

Con riferimento a un **secondo quesito** l'INL, dopo aver rinviato «anzitutto alla nota prot. n. 553 del 2 aprile u.s.» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2021) con cui è stato chiarito che **il principio contenuto nell'art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 - «secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto»** - sostiene che **in tal senso**, anche in relazione ai provvedimenti disposti ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001 (quando cioè la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni), **«deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto**

prematurato. Del resto, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.»